



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC DINAMICHE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2304

DEL 29/06/2026

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37095

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO **MATR. N. 37095**= CONCESSIONE ASPETTATIVA.

Nella sede della A.S.L. di Pescara, il Dott. Giuseppe Barile Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 1396 del 15/09/23, nell'esercizio delle funzioni delegategli ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

PREMESSO CHE la dipendente matr. 37095 è stata autorizzata, giusta nota Prot. n. 105296 in data 28/10/25, alla fruizione di un congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D. Lgs. 151/01, dal 02/10/25 al 01/04/26, per assistere il padre disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/92, giusta Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap ASL Lecce, datato 11/02/25 (Verbale Revisionabile Dicembre/25);

CHE con verbale di revisione in data 01/12/25 la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap CML INPS di Lecce, formulava nei confronti del genitore della suddetta dipendente il giudizio di "portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co.1 della L. 104/92 (Rivedibile Dicembre/26), avverso il cui giudizio la dipendente ha inoltrato, tempestivamente, apposito ricorso amministrativo, tutt'ora pendente, finalizzato al riconoscimento della situazione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/92;

CHE, la dipendente matr. 37095, giusta istanza prot. n. 53326 in data 01/06/26, (controfirmata dal Coordinatore Infermieristico), ha chiesto, in sostituzione del congedo straordinario e in attesa che si concluda il giudizio in corso, la concessione di un'aspettativa **dal 01/12/25 al 01/10/26**, per gravi motivi di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 12 co. 8, lett. c) del CCNL Integrativo - Comparto Sanità del 20/09/01 e s.m.i. ;

VISTO

- l'art. 12 co. 8, lett. c) del CCNL Integrativo - Comparto Sanità del 20/09/01 e s.m.i. che testualmente recita: "L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è altresì concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della L.53/00 e dal Regolamento Interministeriale del 21/07/00 n. 278";

- l'art. 2 del Regolamento Interministeriale del 21/07/00 n. 278 in cui si afferma che la lavoratrice e il lavoratore dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della L.53/00 un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi;

RITENUTO, di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on line aziendale;

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE

Visti

Il D.L.vo. n. 502/1992

Il D.L.vo n. 165/2001

DETERMINA

- A. **DI CONCEDERE** alla dipendente a tempo indeterminato Matr. n. 37095, come richiesto dalla medesima, la conversione del periodo di congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D. Lgs. 151/01, precedentemente richiesto, in un corrispondente periodo di fruizione di aspettativa per gravi motivi di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità di servizio, **dal 01/12/25 al 01/10/26**, ai sensi dell'art. 12 co. 8, lett. c) del CCNL Integrativo - Comparto Sanità del 20/09/01 e s.m.i., nelle more della definizione del ricorso amministrativo proposto avverso l'INPS di Lecce di cui in premessa;
- B. **DI PRECISARE** che, qualora il ricorso amministrativo finalizzato al riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/92, si concluda con esito favorevole per la dipendente, l'Amministrazione si riserva una successiva rivalutazione sulla base della documentazione prodotta;
- C. **DI DARE ATTO** che durante il suddetto periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L. 53/00;
- D. **DI TRASMETTERE** il seguente provvedimento all'Ufficio Gestione Economica del Personale per il recupero di quanto corrisposto e non dovuto per il periodo dal 01/12/25 al 01/04/26, relativo alla fruizione di un congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D. Lgs. 151/01;
- E. **DI CONFERIRE** al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività;
- F. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on line aziendale;
- G. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi della Legge Regionale n. 10/22 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009 il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici.

UOC DINAMICHE DEL PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Lazzarina Calogiuri	Giuseppe Barile
	firmato digitalmente

Voce di conto: Anno :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/06/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
